

Spett.le SI.MA.D. S.r.l. P. Iva 03988261008
Via Ostilia, 3 B
00184 Roma
simad@certificazioneposta.it

Oggetto: Lettera commerciale (ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016) in merito a ""Interventi di rimozione rifiuti presso proprietà ARSIAL in località La Frasca (Civitavecchia RM) e Sant'Agostino (Tarquinia VT)" - CIG n. Z5A2DC7D56

Si comunica che in seguito a Determinazione Dirigenziale n. ... del ... è stato approvato l'affidamento dei lavori in oggetto alla vostra ditta, SI.MA.D. S.r.l. P. Iva 03988261008, Via Ostilia, 3 B - 00184 Roma, di seguito indicata come assegnatario, per l'importo di € 2.400,00 + iva.

I lavori saranno eseguiti così come riportato nel vostro preventivo n. 251/20 del 23/07/2020 (Prot. ARSIAL n. 6305 del 24/07/2020). Gli stessi andranno terminati entro il 31/08/2020. consistono in cernita, carico, rimozione, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti situati nelle

1) Pineta Sant'Agostino, ingresso nord un sito (Tarquinia VT):

manufatti in cemento, rifiuti urbani indifferenziati, inerti;

2) Pineta La Frasca ingresso sud tre siti (Civitavecchia RM):

guaina, vetroresina, imballaggi in materiali misti, pneumatici obsoleti, rifiuti urbani indifferenziati.

I costi della sicurezza sono da intendersi compresi nelle voci riportate e quindi a carico della ditta.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione a fine lavori a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

Dati per la fatturazione:

Codice Fiscale: 04838391003

Codice di fatturazione elettronica: UF08E9

Codice CIG: Z5A2DC7D56

Codice CRAM: DG.007.01.7G

Numero della Determina Dirigenziale

Si rammenta l'obbligo di indicare nel campo "Riferimento Amministrazione" del tracciato della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (Codice CRAM DG.007.01.7G), a pena di rifiuto del documento.

L'incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Arzial, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere il contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 del c.c. ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Potrà altresì recedere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 10 giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione tenendo conto delle specifiche scadenze indicate nel presente Disciplinare. Verificandosi la risoluzione, Arsial si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve da Arsial medesima, fermi restando il diritto di Arsial al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all'incaricato inadempiente con le somme da esso dovute ad Arsial in dipendenza dell'applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento. Arsial si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da Arsial in conseguenza dell'inadempimento. Per ogni controversia è competente il foro di Roma

Per accettazione
[timbro e firma]